

Prot.llo: 97COL22
Sesto Campano, lì 28.06.2022

Spett. **Regione Molise** II Dipartimento
Valorizzazione Ambientale e Risorse Naturali
Sistema Regionale e Autonomie Locali
SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI
Ufficio Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
C.A. Funzionario Dott.ssa Stefania Reale
reale.stefania@mail.regione.molise.it
regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Molise IV Dipartimento
Servizio Pianificazione e
Gestione Territoriale e Paesaggistica
regionemolise@cert.regione.molise.it

Servizio Difesa del Suolo, demanio, opere
idrauliche e marittime - Idrico integrato
regionemolise@cert.regione.molise.it

ARPA Molise
arpamolise@legalmail.it

Provincia di Isernia
protocollo@pec.provincia.isernia.it

Comune di Macchia d'Isernia
comune.macchiadisernia@pec.it

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 118802/2022 del 08-07-2022
Doc. Principale - Copia Documento

Oggetto: Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art.27 bis del d.lgs.152/2006. Ampliamento e ripristino di una cava di calcare in località Colle Carpinone in Macchia d'Isernia (IS)
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI RICHIESTE

La società COLACEM S.p.A, con sede legale e amministrativa in Gubbio (PG), via della Vittorina 60 – Cod. Fisc. e Part. IVA n. 01157050541 rappresentata dal procuratore all'uopo autorizzato Ing. Vincenti Giovanni, domiciliato per la carica rivestita presso la sede dello stabilimento COLACEM di Sesto Campano, in riferimento alla nota *dell'Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche –zona di Isernia–* con prot. n. 64264/2022 del 06.04.2022, alla nota *dell'ARPA Molise* con prot. n. 73898/2022 del 22.04.2022 *ed al sopralluogo sul sito in argomento dei Funzionari Regionali del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali tenuto in data 27 aprile 2022.*

In particolare:

a) Per quanto riguarda la nota *dell'Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche –zona di Isernia–* con prot. n. 64264/2022 del 06.04.2022 si rileva quanto segue.

È opportuno evidenziare il rispetto della distanza normativamente prevista tra il limite esterno di cava e il piede d'argine del torrente Lorda (Piano Paesistico PTPAAV n. 7, (Mainarde e Valle dell'Alto Volturno art. 46 e punto 28.8 delle NTA), distanza calcolata al fine di rendere maggiormente incisivo l'intervento di recupero ambientale previsto nel progetto presentato e di garantire congrui standard di sicurezza per il personale impiegato nei lavori di cava.

b) Per quanto riguarda la nota *dell'ARPA Molise* prot. n. 73898/2022 del 22.04.2022 si osserva quanto segue.

b.1) In relazione agli studi faunistici prodotti in sede di scoping (consultazione preliminare) sono stati forniti i chiarimenti richiesti dalla Arpa, integrazioni e chiarimenti già formulati all'interno della relazione finale per l'assoggettabilità a VIA. Pertanto il nuovo studio di impatto ambientale e la Valutazione di Incidenza Ambientale sono stati redatti su quelle indicazioni.

b.2) Relativamente alle *Soluzioni alternative e alle compensazioni* è opportuno segnalare che ai sensi delle Linee Guida Europee, Nazionali e Regionali, sono previste misure compensative in caso di sottrazione di habitat nell'ambito della Valutazione di Incidenza sono se si raggiunge il livello III (Cfr paragrafo 5.1. delle linee guida regionali). L'eventuale possibilità che una valutazione di incidenza possa passare da un livello II (valutazione appropriata) a un livello III (possibilità di deroga all'articolo 6) presuppone una incidenza significativa all'integrità del sito natura 2000 in esame. Dallo studio di incidenza si può, invece, desumere che il livello di approfondimento si ferma al secondo, dove è stata dimostrata la non significatività sulla ZSC – ZPS La Gallinola – M. Miletto

– Monti del Matese (IT7222287). Dalla lettura delle varie linee guida di livello europeo, nazionale e regionale si evince che una incidenza significativa va valutata nell'ambito delle possibili interferenze sull'integrità del sito. Ciò vuol dire che la valutazione non può essere fatta sul singolo elemento (habitat o specie), tranne se quest'ultimo non sia prioritario o oggetto di particolare tutela. Infatti, dalla Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, viene riportato che *“Le misure compensative sono misure concepite specificamente per un progetto o un piano, in aggiunta ai normali obblighi derivanti dalle direttive Uccelli e Habitat. Queste misure mirano a compensare con precisione l'impatto negativo di un progetto sulle specie o sugli habitat interessati e vanno applicate come «ultima spiaggia», soltanto quando le altre misure di tutela garantite dalla direttiva sono esaurite ed è stato comunque deciso di prendere in considerazione un progetto/piano che presenta un impatto negativo sull'integrità di un sito Natura 2000, o quando non si possa escludere un simile impatto”*. Inoltre, sempre dalla guida su citata, *“La significatività varia a seconda di fattori quali entità dell'impatto, tipo, portata, durata, intensità, tempistica, probabilità, effetti cumulativi e vulnerabilità di habitat e specie interessati”*.

D'altronde sempre le linee guida riportano che *“La significatività degli effetti deve essere determinata in relazione alle particolarità e alle condizioni ambientali del sito protetto interessato dal piano o progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione del sito e delle sue caratteristiche ecologiche”*.

Per avere una misura sulla significatività delle incidenze sugli habitat, si riporta quanto affermato nel documento *“Le Misure di Compensazione nella direttiva Habitat”* (2014) redatto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: *“Per un corretto calcolo delle percentuali di area interferita, occorre rappresentare il rapporto tra le superfici degli habitat coinvolti dall'intervento e quelle totali degli habitat presenti nel sito nonché, per ogni habitat specifico interessato, sia di interesse comunitario che di specie, il rapporto tra la superficie interferita e la superficie ante operam.”* Nelle guide metodologiche della Commissione europea viene dedotto che un valore inferiore all'1% potrebbe essere considerato come soglia di non significatività dell'incidenza. Tale valore però è solo indicativo, in quanto la valutazione deve considerare la tipologia dell'habitat; il rango di priorità; la sua distribuzione e il proprio stato di conservazione. In conclusione come risulta dalla scheda di valutazione il progetto di ampliamento non determina alcuna incidenza tale da compromettere l'integrità, la struttura la rappresentatività del SIC/ZSC.

In definitiva si insiste per positiva conclusione della procedura di ampliamento e per il sollecito rilascio del provvedimento autorizzatorio.

si allegano i seguenti elaborati:

- 1) *Relazione paesaggistica e modellazione rendering*
- 2) *Planimetria di dettaglio (A2)*

Con Osservanza

La Direzione di Stabilimento

Ing. Giovanni VINCENTI



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 118802/2022 del 08-07-2022
Doc. Principale - Copia Documento